

Gazzetta ufficiale

C 173

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

52° anno
25 luglio 2009

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
------------------------------	----------	--------

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

2009/C 173/01	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni	1
2009/C 173/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5469 — Renova Industrie/Sulzer) ⁽¹⁾	5
2009/C 173/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5551 — F2i/Finavias/ERG) ⁽¹⁾	5

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

2009/C 173/04	Tassi di cambio dell'euro	6
---------------	---------------------------------	---

IT

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2009/C 173/05	Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 7 novembre 2008, in merito a un progetto di decisione concernente il caso COMP/39.125 — PO/Vetro destinato al settore auto (2) — Relatore: Lituania	7
2009/C 173/06	Relazione finale del consigliere-auditore sul caso «Vetro destinato al settore auto» (COMP/39.125 — PO/Vetro destinato al settore auto) (<i>a norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21</i>)	9
2009/C 173/07	Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 1° luglio 2008, in merito a un progetto di decisione concernente il caso COMP/39.125 — PO/Vetro destinato al settore auto (1) — Relatore: Lituania	11
2009/C 173/08	Sintesi della decisione della Commissione, del 12 novembre 2008, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/39.125 — Vetro destinato al settore auto)	13

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2009/C 173/09	Avviso di istanza di permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «gold» — Repubblica italiana — Regione siciliana — Assessorato Regionale Industria — Dipartimento regionale dell'industria e delle Miniere — Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia (U.R.I.G.)	17
2009/C 173/10	Avviso di istanza di permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «Petralia Soprana» — Repubblica italiana — Regione siciliana — Assessorato Regionale Industria — Dipartimento Corpo Regionale delle miniere — Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia (U.R.I.G.)	20
2009/C 173/11	Avviso di istanza di permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «Vita» — Repubblica italiana — Regione siciliana — Assessorato Regionale Industria — Dipartimento corpo regionale delle miniere — Ufficio regionale per gli idrocarburi e la geotermia (U.R.I.G.)	22

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

2009/C 173/12	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5568 — Volkswagen/Fleet Investments/ Leaseplan Corporation JV) ⁽¹⁾	24
2009/C 173/13	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5581 — Euroports Holding/Benelux Port Holdings) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	25



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(2009/C 173/01)

Data di adozione della decisione	28.5.2009
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 59/03 ex N 667/02 e N 665/02
Stato membro	Paesi bassi
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Veemarkt Leeuwarden
Base giuridica	Kaderwet LNV-subsidies, Algemene subsidieverordening Fryslan, Algemene subsidieverordening Leeuwarden
Tipo di misura	Aiuto unico all'investimento e al funzionamento
Obiettivo	L'aiuto all'investimento si è reso necessario per conformarsi alla nuova legislazione nazionale che fissa nuove misure in materia d'igiene e di benessere degli animali, in seguito all'emergenza causata da un focolaio di afta epizootica nel 2001. L'aiuto al funzionamento si è reso necessario per compensare i costi causati dalla riapertura che comprende taluni investimenti e modifiche sostanziali nel sistema di lavoro previsto dal nuovo regolamento.
Forma dell'aiuto	Misura unica, aiuto all'investimento, sovvenzione
Dotazione di bilancio	Aiuto all'investimento del 40 % su 1 470 000 EUR, e di un importo di 223 500 EUR sotto forma di aiuto all'investimento nei primi sei mesi della riapertura.
Intensità	40 %
Durata	2001
Settore economico	Agricoltura — Commercio di bestiame vivo
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Consiglio municipale di Frise Leeuwarden NEDERLAND
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data di adozione della decisione	17.6.2009
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 99/08
Stato membro	Germania
Regione	Land Meclenburgo-Pomerania occidentale
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Abengoa Bioenergy Germany GmbH
Base giuridica	Investitionszulagengesetz 2007 vom 15. Juli 2006 in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Februar 2007 (BGBl. 2007 I S. 282) (InvZulG 2007) and Investitionszulagengesetz 2010 vom 7. Dezember 2008 (InvZulG 2010).
Tipo di misura	Aiuto individuale
Obiettivo	Sviluppo regionale
Forma dell'aiuto	Sovvenzione
Dotazione di bilancio	64 252 000 EUR in valore attuale
Intensità	11,73 %
Durata	Fino al 2014
Settore economico	Allegato I
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Finanzamt Ribnitz-Damgarten Sandhufe 3 18311 Rignitz-Damgarten DEUTSCHLAND
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data di adozione della decisione	11.5.2009
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 346/08
Stato membro	Spagna
Regione	Catalogna
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Misure a favore dell'integrazione, della creazione o dell'ampliamento di cooperative e di altri enti agricoli
Base giuridica	Orden AAR/320/2007, de 3 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas plurianuales para el fomento de la modernización, la ínter cooperación y la concentración de las cooperativas y otras entidades asociativas agrarias, y se convocan las correspondientes al año 2007, et Ordenes anuales.
Tipo di misura	Regime di aiuti

Obiettivo	Promozione della cooperazione aziendale, della concentrazione di cooperative agricole e degli organismi associativi agricoli
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta
Dotazione di bilancio	Importo complessivo di 59 500 000 EUR per il periodo 2007-2013 con una spesa annua di circa 8 500 000 EUR
Intensità	Variabile.
Durata	2007-2013
Settore economico	Agricoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 08007 Barcelona ESPAÑA
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data di adozione della decisione	11.5.2009
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 376/08
Stato membro	Grecia
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Misure in favore dei produttori greci le cui aziende hanno subito danni a causa di calamità naturali (frane, inondazioni) e di condizioni meteorologiche sfavorevoli (tempeste, gelate, precipitazioni nevose) da gennaio a marzo 2008.
Base giuridica	Progetto di decreto interministeriale
Tipo di misura	Regime di aiuti
Obiettivo	Cattive condizioni climatiche; calamità naturali
Forma dell'aiuto	Sovvenzioni
Dotazione di bilancio	80 000 000 EUR
Intensità	Fino all'80 %
Durata	Fino al 31 marzo 2012.

Settore economico	Agricoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	ΕΑ.Γ.Α. Μεσογείων 45 115 10 Athens GREECE
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data di adozione della decisione	18.6.2009
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 59/09
Stato membro	Belgio
Regione	Fiandre
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Verlenging van de agro-milieumaatregel botanische beheer
Base giuridica	Artikel 56 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2008 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1257/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsonwikkeling.
Tipo di misura	Aiuto agroalimentare
Obiettivo	Proroga della misura agroalimentare fra i vecchi ed i nuovi contratti. Proroga di 3, 6 o 9 mesi del vecchio accordo agroalimentare basato sul Programma belga di sviluppo rurale per le Fiandre 2000–2006).
Forma dell'aiuto	Sovvenzione, compensazione
Dotazione di bilancio	0,01 milioni di EUR annui, 0,03 milioni di EUR complessivi
Intensità	massimo 100 %
Durata	2009-2012
Settore economico	Settore agricolo
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	—
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5469 — Renova Industrie/Sulzer)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2009/C 173/02)

In data 17 giugno 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32009M5469. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5551 — F2i/Finavias/ERG)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2009/C 173/03)

In data 22 luglio 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32009M5551. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

24 luglio 2009

(2009/C 173/04)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,4227	AUD	dollari australiani	1,7413
JPY	yen giapponesi	134,92	CAD	dollari canadesi	1,5407
DKK	corone danesi	7,4447	HKD	dollari di Hong Kong	11,0259
GBP	sterline inglesi	0,86700	NZD	dollari neozelandesi	2,1663
SEK	corone svedesi	10,5995	SGD	dollari di Singapore	2,0487
CHF	franchi svizzeri	1,5217	KRW	won sudcoreani	1 775,37
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	11,0494
NOK	corone norvegesi	8,8600	CNY	renminbi Yuan cinese	9,7185
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,3320
CZK	corone ceche	25,472	IDR	rupia indonesiana	14 226,34
EEK	corone estoni	15,6466	MYR	ringgit malese	5,0214
HUF	fiorini ungheresi	266,59	PHP	peso filippino	68,387
LTL	litas lituani	3,4528	RUB	rublo russo	44,0990
LVL	lats lettoni	0,7030	THB	baht thailandese	48,322
PLN	zloty polacchi	4,1880	BRL	real brasiliano	2,6904
RON	leu rumeni	4,2150	MXN	peso messicano	18,7555
TRY	lire turche	2,1100	INR	rupia indiana	68,6170

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 7 novembre 2008 in merito a un progetto di decisione concernente il caso COMP/39.125 — PO/Vetro destinato al settore auto (2)

Relatore: Lituania

1. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul metodo utilizzato per il calcolo delle vendite interessate.
2. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull'importo di base delle ammende.
3. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull'aumento dell'importo di base dovuto a circostanze aggravanti.
4. Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che nel presente caso non sia necessario aumentare l'importo di base per garantire un sufficiente effetto dissuasivo.
5. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende in base alla comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole.
6. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sugli importi definitivi delle ammende.
7. Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del proprio parere nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

BELGIË/BELGIQUE	BULGARIA	ČESKÁ REPUBLIKA	DANMARK	DEUTSCHLAND
Jeanne MUTAMBA				Tobias GLASS

EESTI	ÉIRE-IRELAND	ELLADA	ESPAÑA	FRANCE
				Umberto BERKANI

ITALIA	KYPROS/KIBRIS	LATVIJA	LIETUVA	LUXEMBOURG
			Rapporteur	
			Giedre JARMALYTE	

MAGYARORSZÁG	MALTA	NEDERLAND	ÖSTERREICH	POLSKA

PORTUGAL	ROMANIA	SLOVENIJA	SLOVENSKO	SUOMI-FINLAND

SVERIGE	UNITED KINGDOM

Relazione finale del consigliere-auditore sul caso «Vetro destinato al settore auto» (COMP/39.125 — PO/Vetro destinato al settore auto)

(a norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

(2009/C 173/06)

Il progetto di decisione dà adito alle seguenti osservazioni.

INTRODUZIONE

Nel febbraio e marzo 2005 la Commissione ha condotto ispezioni in diversi Stati membri presso i locali di importanti produttori di vetro destinato al settore auto. Nel febbraio 2005 la Commissione ha ricevuto una domanda di immunità dalle ammende o, in subordine, di riduzione delle ammende a norma della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole ⁽¹⁾. Sulla base delle informazioni raccolte durante gli accertamenti, la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che i tre principali fornitori di vetro destinato al settore auto, Saint-Gobain, Pilkington e AGC, avevano stipulato accordi e/o pratiche concordate riguardanti le forniture di vetro destinato al settore auto nell'Unione europea e avevano inoltre scambiato informazioni commerciali sensibili in violazione dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE perlomeno dal 1997 all'ottobre 2004. Soliver, un fornitore belga di minori dimensioni, ha partecipato a tali accordi e/o pratiche concordate soltanto dal dicembre 1998 al marzo 2003.

PROCEDURA SCRITTA

Comunicazione degli addebiti e termine fissato per la risposta

Il 19 aprile 2007 la Commissione ha notificato una comunicazione degli addebiti («CA») alle seguenti parti interessate:

- i) Asahi Glass Co. Ltd e le sue controllate; Glaverbel SA, Glaverbel France SA, Glaverbel Italy S.r.l., Glaverbel UK, Splintex France SA, Splintex UK Limited, AGC Automotive Europe SA e AGC Automotive Germany GmbH;
- ii) La Compagnie de Saint-Gobain SA e le sue controllate; Saint-Gobain Glass France SA, Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH e Saint-Gobain Sekurit France SA;
- iii) Pilkington Group Limited e le sue controllate; Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia Spa; e
- iv) Soliver NV.

Le parti hanno ricevuto la CA il 20 aprile 2007, con un termine di due mesi per l'invio della risposta. Su richiesta motivata delle parti, il consigliere-auditore responsabile all'epoca, Serge Durande, ha concesso una proroga a tutte le parti, eccetto per La Compagnie de Saint-Gobain SA.

Tutte le parti hanno risposto entro i termini stabiliti.

Accesso al fascicolo

Le parti hanno ottenuto accesso al fascicolo tramite un DVD il 25 aprile e un altro DVD il 30 aprile 2007. Le dichiarazioni fatte dalle imprese nel quadro della domanda di trattamento favorevole potevano essere consultate presso la sede della Commissione.

PROCEDURA ORALE

Audizione orale

Il 24 settembre 2007 si è tenuta un'audizione, alla quale hanno partecipato i rappresentanti di tutte le parti.

Il 15 ottobre 2007 Soliver ha inviato una lettera al consigliere-auditore Serge Durande, nella quale ribadiva alcune questioni riguardanti gli accertamenti che erano già state sollevate nel corso dell'audizione. Con lettera del 26 ottobre 2007, il consigliere-auditore spiegava che la Commissione gode di ampia

⁽¹⁾ GU C 45 del 19.2.2002, pagg. 3-5.

discrezionalità riguardo al modo in cui condurre accertamenti sulle imprese nell'ambito dei procedimenti antitrust, fatti salvi determinati principi, quali il principio di proporzionalità e la tutela contro interventi arbitrari ⁽¹⁾.

IL PROGETTO DI DECISIONE

Il progetto di decisione si discosta dalla comunicazione degli addebiti per quanto riguarda gli aspetti seguenti:

- la durata dell'infrazione e la durata della partecipazione delle singole parti sono state ridotte rispetto alla CA,
- alcune affermazioni contenute nella CA, in particolare riguardo all'entità della partecipazione di alcune parti all'infrazione (per esempio, ruolo di capofila; una parte rappresentata da un'altra nelle discussioni del cartello; discussioni riguardo all'allineamento delle strategie di produzione di vetro oscurato), sono state ritirate.

A mio parere, il progetto di decisione presentato alla Commissione riguarda soltanto gli addebiti per i quali è stata data alle parti la possibilità di far conoscere la loro posizione.

Concludo che nel caso in oggetto il diritto delle parti di essere sentite oralmente e per iscritto è stato rispettato.

Bruxelles, 3 luglio 2008

Michael ALBERS

⁽¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 22 ottobre 2002 nella causa C-94/00 *Roquette Frères SA/Commissione*, paragrafi 27, 61-81.

Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 1° luglio 2008 in merito a un progetto di decisione concernente il caso COMP/39.125 — PO/Vetro destinato al settore auto (1)

Relatore: Lituania

(2009/C 173/07)

1. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione europea, secondo la quale i fatti configurano un accordo e/o una pratica concordata ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.
2. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione europea dell'entità dell'infrazione commessa, corrispondente, a livello di prodotto, alla fornitura di elementi di vetro per auto ai costruttori automobilistici.
3. Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea sul fatto che l'ambito geografico nel presente caso è il SEE, in quanto le vendite di elementi di vetro per auto sono effettuate a costruttori automobilistici nel SEE.
4. Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione europea del comportamento illecito, corrispondente ad accordi e/o pratiche concordate per il coordinamento dei prezzi e delle strategie di fornitura, la ripartizione dei clienti, il controllo e l'applicazione di un meccanismo di compensazione al fine di mantenere una certa stabilità delle quote di mercato.
5. Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea nel constatare che l'infrazione è cominciata al più tardi il 10 marzo 1998 ed è durata fino ad almeno l'11 marzo 2003.
6. Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea sul fatto che lo scambio di informazioni tra le imprese interessate è insito nelle pratiche illecite e ne costituisce parte integrante.
7. Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea nel ritenere che l'oggetto e gli effetti delle suddette pratiche illecite costituiscano restrizioni della concorrenza ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE e possono falsare la concorrenza.
8. Il comitato consultivo concorda in particolare con la valutazione della Commissione europea, secondo cui tutte le pratiche illecite menzionate fanno parte di un regime generale volto a perseguire un unico obiettivo economico anticoncorrenziale e costituiscono quindi un'infrazione unica, complessa e continuata dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.
9. Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea sull'inapplicabilità dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE nel presente caso.
10. Il comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione europea per quanto riguarda i destinatari della decisione, in particolare per quanto riguarda l'imputazione della responsabilità dei gruppi interessati alle società madri.
11. Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea sulla necessità di infliggere un'ammenda ai destinatari del progetto di decisione.
12. La maggioranza del comitato consultivo concorda con la motivazione della Commissione europea concernente l'importo di base delle ammende e le circostanze attenuanti e aggravanti. Una minoranza si astiene.
13. Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea in merito all'applicazione della comunicazione della Commissione del 2002 relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende, compresa la mancata concessione dell'immunità.

14. Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del proprio parere nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

BELGIË/BELGIQUE	BULGARIA	ČESKÁ REPUBLIKA	DANMARK	DEUTSCHLAND
Mr Dirk VERTONGEN				Mr Tobias GLASS

EESTI	ÉIRE-IRELAND	ELLADA	ESPAÑA	FRANCE
	Mr. John BURKE		Mr. Oswaldo GARCIA-HERNAN	Ms Catherine AMIEL

ITALIA	KYPROS/KIBRIS	LATVIJA	LIETUVA	LUXEMBOURG
Mr Flavio PAPADIA			Ms Giedre JARMALYTE	

MAGYARORSZÁG	MALTA	NEDERLAND	ÖSTERREICH	POLSKA
		Ms. HIJMANS	Mr KOPRIVNIKAR	

PORTUGAL	ROMANIA	SLOVENIJA	SLOVENSKO	SUOMI-FINLAND
				Ms Pirjo ASPINEN

SVERIGE	UNITED KINGDOM
Mr. Peter DELDEN	Mr Terry BUTLER

Sintesi della decisione della Commissione**del 12 novembre 2008 ⁽¹⁾****relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE****(Caso COMP/39.125 — Vetro destinato al settore auto)****(I testi in lingua inglese, francese e tedesca sono i soli facenti fede)**

(2009/C 173/08)

I. INTRODUZIONE

1. Il 12 novembre 2008 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, la Commissione con la presente pubblicazione indica le parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali.
2. Una versione non riservata della decisione figura sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo: <http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/index.html>

II. DESCRIZIONE DEL CASO**1. Procedimento**

3. Il caso in esame è stato avviato *ex officio*. Le ispezioni sono state condotte il 22 e 23 febbraio 2005 presso i locali delle imprese appartenenti ai gruppi Glaverbel (controllata di Asahi, che di recente ha cambiato denominazione in AGC Flat Glass Europe), Saint-Gobain, Pilkington e Soliver. Il 15 marzo 2005 la Commissione ha condotto un secondo ciclo di ispezioni presso i locali di Saint-Gobain e Pilkington. Tra i due cicli di ispezioni, Glaverbel e Asahi hanno, rispettivamente il 22 febbraio e il 9 marzo 2005, presentato domanda di immunità dalle ammende o, in subordine, di riduzione delle ammende.
4. Varie richieste scritte di informazioni sono state trasmesse alle imprese coinvolte negli accordi anticoncorrenziali. La Commissione ha respinto la richiesta di immunità presentata da Asahi e Glaverbel a norma del punto 8 della comunicazione sul trattamento favorevole, e ha informato le imprese della sua intenzione di concedere una riduzione del 30-50 % delle ammende.
5. La comunicazione degli addebiti è stata adottata il 18 aprile 2007 e notificata a tutte le parti. Il 24 settembre 2007 si è tenuta un'audizione orale, alla quale hanno partecipato tutti e quattro i gruppi di imprese.

6. Il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti si è riunito il 1° luglio e il 7 novembre 2008 e ha emesso parere favorevole ⁽²⁾.

2. Sintesi dell'infrazione

7. Il vetro destinato al settore auto è costituito da vetro float (o vetro semidoppio), che rappresenta la categoria di base dei prodotti in vetro piano. I prodotti destinati al settore automobilistico consistono in diversi elementi di vetro, quali parabrezza, finestrini laterali (finestrini per le portiere anteriori e posteriori), lunotti posteriori (finestrino posteriore), deflettori (finestrino posteriore accanto a quello della portiera posteriore) e tettucci apribili. Gli elementi in vetro possono inoltre essere tinti in diverse gradazioni di colore rispetto al vetro chiaro. Il vetro oscurato («privacy» glass o «dark tail» glass) rappresenta una categoria specifica di vetro colorato, che riduce la trasmissione della luce e del calore all'interno dell'abitacolo.
8. La decisione riguarda la fornitura di vetro per il primo assemblaggio o la sostituzione ai costruttori di veicoli leggeri, in particolare di automobili e veicoli commerciali leggeri, cioè il cosiddetto mercato dei «componenti di origine» (mercato OE). I clienti erano praticamente tutti i principali gruppi di costruttori automobilistici con attività di produzione in Europa. Esistono pochissimi gruppi a livello globale che producono vetro destinato al settore auto, tra i quali AGC, Pilkington e Saint-Gobain, che sono anche di gran lunga i tre maggiori fornitori in Europa. Altri fornitori, come Soliver, hanno un'impronta più regionale.
9. Le condizioni di concorrenza per la fornitura di vetro per auto ai costruttori di autoveicoli sono omogenee a livello del SEE. Di conseguenza, il mercato OE del vetro destinato al settore auto è considerato di dimensioni pari al SEE. Nel 2002, cioè l'ultimo anno completo dell'infrazione, le vendite complessive di vetro destinato al settore auto nel SEE ammontavano a oltre 2 miliardi di EUR.
10. I destinatari indicati di seguito hanno partecipato a un'infrazione unica e continuata dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «accordo SEE»). L'infrazione è consistita nell'assegnazione concordata dei contratti riguardanti la fornitura di vetro per auto a tutti i principali costruttori

⁽¹⁾ Si fa riferimento alla decisione della Commissione C(2008) 6815 def., del 12 novembre 2008, modificata dalle due rettifiche adottate rispettivamente il 4 dicembre 2008 e l'11 febbraio 2009.

⁽²⁾ Cfr. GU C del2009, pag.

automobilistici del SEE, attraverso il coordinamento delle politiche in materia di prezzi e delle strategie di fornitura, al fine di preservare una generale stabilità della posizione delle parti sul mercato interessato. Al riguardo, i concorrenti hanno anche monitorato le decisioni adottate durante le riunioni e i contatti, nonché approvato misure correttive a fini di reciproca compensazione allorché le assegnazioni decise in precedenza si rivelavano insufficienti nella pratica a garantire un livello generale di stabilità delle rispettive quote di mercato. La durata dell'infrazione constatata nella decisione va dal 10 marzo 1998 all'11 marzo 2003.

III. DESTINATARI

11. La decisione è destinata ai seguenti soggetti giuridici, che appartengono alle quattro imprese partecipanti:
 - a) Asahi Glass Company Limited; AGC Flat Glass Europe SA/NV; AGC Automotive Europe SA; Glaverbel France SA; Glaverbel Italy S.r.l.; Splintex France Sarl; Splintex UK Limited; AGC Automotive Germany GmbH;
 - b) La Compagnie de Saint-Gobain SA; Saint-Gobain Glass France SA; Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG; Saint-Gobain Sekurit France SA;
 - c) Pilkington Group Limited, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH e Pilkington Italia Spa;
 - d) Soliver NV.
12. La responsabilità delle società madri è accertata sulla base del presunto esercizio di un'influenza decisiva sulle rispettive controllate, corroborato da vari indizi supplementari.

IV. MISURE CORRETTIVE

13. Nel presente caso si applicano gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003⁽¹⁾ (di seguito «orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende»).

1. Importo di base delle ammende

14. Secondo gli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende, l'importo di base dell'ammenda è calcolato in proporzione al valore delle vendite del prodotto in esame realizzate dalle singole imprese nell'area geografica interessata nel corso dell'ultimo intero esercizio in cui sussiste l'infrazione («importo variabile»), moltiplicato per il numero di anni di infrazione, più un importo aggiuntivo, anch'esso calcolato in proporzione al valore delle vendite, al fine di scoraggiare gli accordi orizzontali di fissazione dei prezzi («diritto di ingresso»).

1.1. Determinazione del valore delle vendite

15. A norma degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende, per determinare l'importo di base dell'ammenda da infliggere la Commissione in linea di massima utilizza il valore delle vendite dei prodotti ai quali l'infrazione direttamente o indirettamente si riferisce, realizzate da ciascuna impresa nell'area geografica interessata all'interno del SEE nell'ultimo anno intero in cui l'impresa ha partecipato all'infrazione. Tuttavia, alla luce delle specificità del presente caso, l'importo di base è stato calcolato sulla base di una media delle vendite realizzate nel periodo in cui sussiste l'infrazione, normalizzato a un anno, anziché sulla base dell'ultimo anno intero in cui ciascuna impresa ha partecipato all'infrazione.
16. Anche se, sin dall'inizio, l'obiettivo economico dei partecipanti all'infrazione era mantenere stabili le rispettive quote di mercato a livello del SEE, la Commissione ha tenuto conto del fatto che, per i primi due anni e mezzo, dal marzo 1998 alla prima metà del 2000, essa dispone di prove dirette dell'attività del cartello soltanto per una parte dei costruttori automobilistici europei. Sebbene ciò non significhi che altri costruttori di autoveicoli non fossero oggetto delle discussioni del cartello durante i primi due anni e mezzo, la Commissione ha considerato tale periodo come una «fase di rodaggio» durante la quale i partecipanti al cartello hanno progressivamente sviluppato il loro comportamento collusivo nei confronti di tutti i costruttori di autoveicoli. È verosimile che in questa fase di prova i fornitori di vetro per auto abbiano manipolato le offerte soltanto in relazione con grandi clienti abituali selezionati. Di conseguenza, per il calcolo delle ammende relative al primo periodo di attività del cartello, la Commissione prende in considerazione soltanto le vendite effettuate dai fornitori di vetro per auto ai costruttori automobilistici per i quali esistono prove dirette che siano stati oggetto degli accordi del cartello.
17. Alla fine del periodo di infrazione, cioè tra l'interruzione delle cosiddette discussioni del Club dei tre principali fornitori il 3 settembre 2002 e la cessazione dell'infrazione nel marzo 2003, è lecito ritenere che il cartello abbia rallentato la sua attività in seguito all'uscita di un'impresa importante, Pilkington. La Commissione prende quindi in considerazione soltanto le vendite riguardanti costruttori per i quali esistono prove dirette del fatto che sono stati oggetto dei contatti del cartello durante tale periodo. Anche in questo caso si tratta di un'interpretazione molto prudente delle prove a favore delle imprese interessate.
18. Per quanto riguarda il periodo dal 1° luglio 2000 al 3 settembre 2002, invece, i fabbricanti OE oggetto di discussione alle riunioni e/o nei contatti rappresentavano il 90 % o più delle vendite nel SEE di ciascun fornitore di vetro destinato al settore auto. Alla luce del numero di contatti e delle prove disponibili indicati nella decisione, si presume che durante tale periodo l'intero mercato fosse permeato dagli accordi del cartello. Viene quindi presa in considerazione la totalità delle vendite realizzate nel SEE nel periodo compreso tra il 1° luglio 2000 e il 3 settembre 2002.

⁽¹⁾ GU C 210 dell'1.9.2006, pag. 2.

19. In sintesi, conformemente agli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende, la Commissione ha utilizzato un metodo più calibrato e ha ridotto il peso del periodo di rodaggio tra l'inizio dell'infrazione e il 30 giugno 2000 e della fase finale tra il settembre 2002 e l'11 marzo 2003, prendendo in considerazione soltanto il valore delle vendite di ciascun fornitore di vetro per auto ai costruttori automobilistici per i quali nella decisione esistono prove dirette degli accordi di cartello. Per il calcolo delle ammende, le vendite interessate sono quindi determinate per ciascun fornitore di vetro per auto sulla base del valore della totalità delle vendite realizzate durante tutti e tre i periodi, ponderato come sopra descritto, diviso per i mesi di partecipazione all'infrazione e moltiplicato per 12 al fine di ottenere la media annua.

1.2. Determinazione dell'importo di base dell'ammenda

20. Secondo gli orientamenti per il calcolo delle ammende, occorre tenere conto di diversi criteri per determinare la percentuale delle vendite interessate, quali la natura dell'infrazione (in questo caso, la ripartizione dei clienti al fine di mantenere il più possibile stabili le quote di mercato), l'estensione geografica (SEE), la quota di mercato aggregata delle imprese partecipanti all'infrazione (in questo caso, oltre il 60 %) e l'attuazione delle pratiche illecite. Per il calcolo dell'importo di base dell'ammenda, la Commissione non ha tenuto conto dell'attuazione, sebbene non fosse infondato ritenere che le pratiche illecite a volte fossero state attuate. Tenuto conto dei suddetti fattori, la decisione nel caso di specie applica l'importo variabile del 16 %.

21. Tenuto conto del fatto che l'infrazione è durata fino a un massimo di 5 anni, ma non tutte le imprese vi hanno partecipato per l'intero periodo, l'importo variabile è stato moltiplicato per 5 nel caso di Asahi e Saint-Gobain, per 4,5 nel caso di Pilkington e per 1,5 nel caso di Soliver.

22. Al fine di dissuadere le imprese dal concludere accordi orizzontali di ripartizione dei clienti come quello in causa nella fattispecie, l'importo di base delle ammende da infliggere è stato maggiorato di un importo supplementare, come indicato al punto 25 degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende. A tal fine, è stato considerato appropriato un importo supplementare pari al 16 % del valore delle vendite.

2. Circostanze aggravanti

23. All'epoca in cui è stata commessa l'infrazione, Saint-Gobain era già stata destinataria di due precedenti decisioni della Commissione riguardanti attività di cartello, che nel presente caso costituiscono circostanze aggravanti⁽¹⁾. Il fatto che un'impresa ripeta la stessa infrazione o un'infrazione simile dimostra che le sanzioni inflitte in passato non l'hanno indotta a modificare il proprio comportamento

anticorcorrenziale. Questo tipo di condotta anticorcorrenziale costituisce una circostanza aggravante che può giustificare un aumento del 60 % dell'importo di base dell'ammenda da infliggere all'impresa in questione.

3. Circostanze attenuanti

24. Nel presente caso non sono state constatate circostanze attenuanti.

4. Applicazione del limite del 10 % del fatturato

25. Il limite del 10 % del fatturato mondiale previsto dall'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 si applica alle ammende considerate appropriate. Nel presente caso, il limite del 10 % del fatturato è raggiunto per l'ammenda da infliggere a Soliver. L'ammenda inflitta a Soliver non può quindi essere superiore a 4,396 milioni di euro.

5. Applicazione della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole

26. Come indicato al punto 3, Asahi e la sua controllata Glaverbel hanno presentato domanda di immunità dalle ammende e, in subordine, di riduzione delle ammende a norma della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole.

5.1. Immunità

27. La Commissione ha respinto la domanda di immunità di Glaverbel e Asahi a norma del punto 8, lettere a) e b), della comunicazione sul trattamento favorevole per i motivi seguenti.

28. Poiché le ispezioni erano già state condotte prima della presentazione della domanda di Asahi e Glaverbel, l'immunità di cui al punto 8, lettera a), non poteva più essere concessa.

29. I punti 8, lettera b), e 10 della comunicazione sul trattamento favorevole precisano che l'immunità dalle ammende è concessa soltanto sulla base delle condizioni cumulative che la Commissione, al momento della domanda, non disponga di prove sufficienti per poter constatare un'infrazione dell'articolo 81 del trattato CE in relazione al presunto cartello e che gli elementi di prova presentati, secondo la Commissione, possono consentirle di pervenire a tale constatazione. Tuttavia, al momento della domanda di trattamento favorevole, la Commissione disponeva già di prove contemporanee copiate durante la prima ispezione che le consentivano di constatare un'infrazione dell'articolo 81 del trattato CE. Di conseguenza, al momento della domanda l'immunità a norma del punto 8, lettera b), non poteva più essere concessa per l'infrazione constatata nella presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione della Commissione del 23 luglio 1984 nel caso IV/30.988 — Vetro piano (Benelux), GU L 212 dell'8.8.1984, pag. 13 e decisione della Commissione del 7 dicembre 1988 nel caso IV/31.906 — Vetro piano (Italia), GU L 33 del 4.2.1989, pag. 44.

5.2. *Valore aggiunto significativo*

30. Asahi e Glaverbel sono state le prime e uniche imprese a soddisfare i requisiti di cui al punto 21 della comunicazione sul trattamento favorevole. Considerato il valore del loro contributo al procedimento della Commissione, la fase precoce nella quale hanno fornito tale contributo e l'entità della loro cooperazione in seguito alla presentazione degli elementi di prova, la Commissione ha deciso di concedere ad Asahi e Glaverbel una riduzione del 50 % dell'ammenda che sarebbe altrimenti stata inflitta.

V. DECISIONE

31. I destinatari della decisione e la durata della rispettiva partecipazione sono i seguenti:

- a) Asahi Glass Company Limited, AGC Flat Glass Europe SA/NV, AGC Automotive Europe SA, Glaverbel France SA, Glaverbel Italy S.r.l., Splintex France Sarl, Splintex UK Limited e AGC Automotive Germany GmbH, dal 18 maggio 1998 all'11 marzo 2003;
- b) La Compagnie de Saint-Gobain SA, Saint-Gobain Glass France SA, Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG e Saint-Gobain Sekurit France SA, dal 10 marzo 1998 all'11 marzo 2003;
- c) Pilkington Group Limited, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH e Pilkington Italia Spa, dal 10 marzo 1998 al 3 settembre 2002;

d) Soliver NV, dal 19 novembre 2001 all'11 marzo 2003.

32. Per le infrazioni di cui al punto precedente sono inflitte le seguenti ammende:

- a) Asahi Glass Company Limited, AGC Flat Glass Europe SA/NV, AGC Automotive Europe SA, Glaverbel France SA, Glaverbel Italy S.r.l., Splintex France Sarl, Splintex UK Limited e AGC Automotive Germany GmbH, responsabili in solido: 113 500 000 EUR;
- b) La Compagnie de Saint-Gobain SA, Saint-Gobain Glass France SA, Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG e Saint-Gobain Sekurit France SA, responsabili in solido: 896 000 000 EUR;
- c) Pilkington Group Limited, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH e Pilkington Italia Spa, responsabili in solido: 370 000 000 EUR;
- d) Soliver NV: 4 396 000 EUR.

33. Alle imprese summenzionate è stato ingiunto di porre fine alle infrazioni di cui al punto 10, qualora non lo avessero già fatto, e di astenersi dal reiterare qualsiasi atto o comportamento descritto al punto 10, nonché da qualsiasi atto o comportamento avente oggetto o effetto identico o analogo.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

AVVISO DI ISTANZA DI PERMESSO DI RICERCA DI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI
DENOMINATO «GOLD»

REPUBBLICA ITALIANA — REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA — DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'INDUSTRIA E DELLE MINIERE

UFFICIO REGIONALE PER GLI IDROCARBURI E LA GEOTERMIA (U.R.I.G.)

(2009/C 173/09)

La Società F.M.G. s.r.l. con sede legale in Melilli (Siracusa) piazza Salvatore Rizzo n. 28 (cap 96010) — codice fiscale e numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Siracusa al n. 01073470898, con istanza in data 17 ottobre 2008 indirizzata all'Assessore per l'Industria, autorità competente al conferimento dei titoli minerari nell'ambito della Regione Siciliana, con sede in via Ugo La Malfa n. 87/89 c.a.p. 90146 Palermo, ha chiesto che gli venga accordato ai sensi della L.R.S. 3.7.2000 n. 14, di trasposizione ed applicazione della Direttiva 94/22/CE, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «Gold», in un'area di estensione di Ha 74 881,5 (Km² 748,815) ubicata nella Sicilia centro nord-orientale in territorio delle province di Caltanissetta, Enna e Messina. La suddetta area confina a nord con area libera, ad est con le concessioni «Samperi» e «Gagliano» (EniMed S.p.A.) ed il permesso «Paternò» (Edison S.p.A.), a sud con istanza di permesso «Enna» (Italmin s.r.l.) e parte con area libera, ad ovest con l'istanza di permesso «Petralia Soprana» (EniMed S.p.A.).

Per la provincia di Caltanissetta i comuni interessati sono: Caltanissetta e S. Caterina Villarmosa. Per la provincia di Enna i comuni interessati sono: Villarosa, Enna, Cerami, Troina, Sperlinga, Nicosia, Agira, Assoro, Regalbuto, Leonforte e Calascibetta. Per la provincia di Messina i comuni interessati sono: Capizzi e Cesarò.

Il perimetro dell'area chiesta in permesso è individuato dai tratti di linea continua compresi tra i vertici dalla lettera «A» alla lettera «W» per un totale di *ventidue vertici* definiti come segue:

- A. Punto trigonometrico a quota 832 m s.l.m. di Monte delle Rocche a S-O dell'abitato di S. Caterina Villarmosa coincidente con il vertice «E» del permesso Casteltermini e con il vertice «D» dell'istanza di permesso Petralia Soprana.
- B. Punto situato sullo spigolo N-O del fabbricato di quota 409 m s.l.m. in prossimità della S.S. 121 in località c/da S. Benedetto, coincidente con il vertice «C» dell'istanza di permesso Petralia Soprana.
- C. Punto trigonometrico a quota 1 122 m s.l.m. di Monte della Grassa a N-E dell'abitato di Gangi coincidente con il vertice «B» dell'istanza di permesso Petralia Soprana.
- D. Punto situato sullo spigolo O-SO del fabbricato di quota 813 m s.l.m. in località contrada Cara, coincidente con il vertice «N» della concessione Samperi.
- E. Punto trigonometrico situato a quota 925 m s.l.m. di Serra della Croce coincidente con il vertice «M» della concessione Samperi.
- F. Spigolo S-O della casa a quota 952 m s.l.m. in località c/da Larcirù, coincidente con il vertice «B» della concessione Gagliano.
- G. Spigolo Nord della casa a quota 827 m s.l.m. in località c/da Piccioniere coincidente con il vertice «A» della concessione Gagliano.
- H. Punto trigonometrico a quota 910 m s.l.m. di «Femmina-morta» corrispondente al vertice «L» della concessione Gagliano.
- I. Spigolo E-SE della casa a quota 643 m s.l.m. in località c/da Casale corrispondente al vertice «I» della concessione Gagliano.
- L. Spigolo Sud della casa a quota 630 m s.l.m. in c/da Favara corrispondente al vertice «H» della concessione Gagliano.

- M. Spigolo N-O della casa a quota 599 m s.l.m. in c/da Bordinno coincidente con il vertice «G» della concessione Gagliano.
- N. Spigolo N-E della casa a quota 385 m s.l.m. in c/da Garbata coincidente con il vertice «F» della concessione Gagliano.
- O. Spigolo N-O della casa a quota 392 m s.l.m. in c/da Cottonera coincidente con il vertice «E» della concessione Gagliano.
- P. Spigolo Est della casa a quota 531 m s.l.m. in c/da Cangemi coincidente con il vertice «T» della concessione Gagliano.
- Q. Punto situato sul campanile della chiesa S. Maria della Croce di Regalbuto coincidente con il vertice «A» del permesso Paternò.
- R. Punto situato all'incrocio stradale a Sud di Case Longo a quota 222 m s.l.m. in c/da Sparagogna coincidente con il vertice «F» dell'istanza di permesso «Enna».
- S. Punto trigonometrico situato a quota 455 m s.l.m. di Rocca d'Aquila coincidente con il vertice «E» dell'istanza di permesso «Enna».
- T. Punto situato in corrispondenza della stazione FF.SS. di Dittaino a quota 255 m s.l.m. coincidente con il vertice «D» dell'istanza di permesso «Enna».
- U. Punto a quota 387 m s.l.m. ad Ovest del centro abitato di Calderari coincidente con il vertice «C» dell'istanza di permesso «Enna».
- V. Punto trigonometrico situato a quota 992 m s.l.m. della Torre Pisana ad Est di Enna coincidente con il vertice «B» dell'istanza di permesso «Enna».
- Z. Punto di intersezione sullo spigolo Nord della stazione FF.SS. di Villarosa coincidente con il vertice «A» dell'istanza di permesso «Enna».
- W. Punto trigonometrico situato a quota 661 m s.l.m. in contrada Cozzo Mola di Geracello coincidente con il vertice «N» dell'istanza di permesso «Enna».

Coordinate geografiche

Vertice	Latitudine N	Longitudine E (M. Mario)
A	37°35'02"	1°33'37"
B	37°36'09,84"	1°53'17,04"
C	37°49'22,20"	1°50'51,64"
D	37°49'18,10"	2°11'42,3"
E	37°47'57"	2°10'45,6"
F	37°47'04"	2°08'05"
G	37°47'14"	2°05'22,5"
H	37°46'48"	2°04'40"
I	37°44'44,5"	2°02'28"
L	37°43'02"	2°00'44"
M	37°40'35"	2°02'03"
N	37°40'34,50"	2°04'40"
O	37°40'42"	2°05'30"
P	37°40'41"	2°08'02"
Q	37°38'57,367"	2°11'20,23"
R	37°35'50,937"	2°11'01,836"
S	37°36'04,018"	2°06'19,727"
T	37°33'50,274"	2°00'36,861"
U	37°33'43,130"	1°54'25,019"
V	37°34'01,518"	1°50'08,425"
Z	37°33'59,983"	1°44'52,818"
W	37°27'38,776"	1°46'45,763"

Gli interessati possono presentare istanza di permesso sulla stessa area entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea*; le istanze pervenute oltre tale termine saranno dichiarate irricevibili. Il Decreto di conferimento del permesso di ricerca sarà emanato entro mesi sei decorrenti dalla data ultima ammessa per la presentazione di eventuali istanze di Enti in concorrenza. Con riferimento all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva

94/22CE, si comunica altresì che i criteri in base ai quali sono rilasciati i permessi di prospezione, i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione sono stati già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* del 19 Dicembre 1998 n. C 396, con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1996 n. 625 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* del 14 dicembre 1996 n. 293), di trasposizione ed attuazione nell'ordinamento giuridico italiano della direttiva suddetta e specificati dalla Legge della Regione Siciliana 3 luglio 2000 n. 14, richiamata in epigrafe (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana* del 7 luglio 2000 n. 32).

Le condizioni ed i requisiti concernenti l'esercizio o la cessazione di attività sono stabiliti dalla sopraccitata Legge Regionale Siciliana 3 luglio 2000 n. 14 e dal Disciplinare Tipo emanato con Decreti 30 ottobre 2003 n. 91 e 20 ottobre 2004 n. 88

dell'Assessore per l'Industria, e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana* rispettivamente del 14 novembre 2003 parte I n. 49 e del 5 novembre 2004 parte I n. 46.

Gli atti dell'istanza si trovano depositati presso l'Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia del Dipartimento Regionale dell'Industria e delle Miniere Via Ugo La Malfa n. 101 c.a.p. 90146 Palermo, Italia, a disposizione degli interessati che ne volessero prendere visione.

Palermo li, 16 aprile 2009.

Il capo dell'U.R.I.G.

Dr. Ing. Salvatore GIORLANDO

**AVVISO DI ISTANZA DI PERMESSO DI RICERCA DI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI
DENOMINATO «PETRALIA SOPRANA»**

REPUBBLICA ITALIANA — REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA — DIPARTIMENTO CORPO REGIONALE DELLE MINIERE

UFFICIO REGIONALE PER GLI IDROCARBURI E LA GEOTERMIA (U.R.I.G.)

(2009/C 173/10)

La Società EniMed — Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A. con sede legale in Gela (CL) Strada Statale 117 bis — Contrada Ponte Olivo (c.a.p. 93012) — C.F. 12300000150, con istanza in data 9 aprile 2008 indirizzata all'Assessore per l'Industria, autorità competente al conferimento dei titoli minerari nell'ambito della Regione siciliana, con sede in via Ugo La Malfa n° 87/89 c.a.p. 90146 Palermo, ha chiesto che gli venga accordato ai sensi della L.R.S. 3.7.2000 n. 14, di trasposizione ed applicazione della direttiva 94/22/CE, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «Petralia Soprana», in un'area di estensione di ha 72 750 (km² 727,50) ubicata nella Sicilia centro-settentrionale in territorio delle province di Palermo, Caltanissetta ed Enna. La suddetta area confina ad ovest con il permesso «Casteltermini» (EniMed 100 %), a nord-ovest con l'istanza di permesso «Montemaggiore Belsito» (EniMed 100 %), nelle altre direzioni confina con aree libere.

Per la provincia di Palermo i Comuni interessati sono: Alimena, Blufi, Bompietro, Caltavuturo, Castellana Sicula, Gangi, Geraci Siculo, Petralia Soprana, Petralia Sottana e Polizzi Generosa. Per la provincia di Caltanissetta i Comuni interessati sono: Caltanissetta, Resuttano e S. Caterina Villarmosa. Per la provincia di Enna i Comuni interessati sono: Calascibetta, Enna, Leonforte, Nicosia, Sperlinga e Villarosa.

Il perimetro dell'area chiesta in permesso è individuato dai tratti di linea continua compresi tra i vertici «A», «B», «C», «D», «E», «F», «G», «H» ed «I» definiti come segue:

- A. Punto situato in corrispondenza del km 41 della S.S. 286 per Geraci Siculo.
- B. Punto trigonometrico situato a quota m 1 122 di Monte Della Grassa a nord-est dell'abitato di Gangi.
- C. Punto situato sullo spigolo nord-ovest del fabbricato di quota m 409 in prossimità della S.S. 121 in località Contrada S. Benedetto.
- D. Punto trigonometrico situato a quota m 832 di Monte Delle rocche a sud-ovest dell'abitato di S. Caterina di Villarmosa; coincidente con il vertice «E» del permesso «Casteltermini».
- E. Vertice situato in corrispondenza del Km 3 della strada per Resuttano, a sud di Cozzo Campanella; coincidente con il vertice «D» del permesso «Casteltermini».

- F. Vertice situato sullo spigolo nord-est del fabbricato di quota m 616 di Case Tedesco in Contrada Cannatello; coincidente con il vertice «C» del permesso «Casteltermini».
- G. Vertice situato sullo spigolo sud della casa di quota — 680 in Contrada S. Filippo a sud-ovest del centro abitato di Alimena; coincidente con il vertice «B» del permesso di «Casteltermini».
- H. Vertice situato sullo spigolo est della casa di quota m 697 situata tra Contrada Mangiante e Contrada Scorsone; coincidente con il vertice «A» del permesso «Casteltermini».
- I. Punto trigonometrico situato a quota 947 di Monte Piombino situato a sud sud-est dell'abitato di Caltavuturo.

Coordinate geografiche

Vertice	Latitudine N	Longitudine E (M. Mario)
A	37°49'28,61"	01°42'06,78"
B	37°49'22,20"	01°50'51,64"
C	37°36'09,84"	01°53'17,04"
D	37°35'02"	01°33'37"
E	37°40'11,42"	01°33'18,84"
F	37°40'10"	01°38'02"
G	37°41'09"	01°38'32"
H	37°45'56,98"	01°25'27,58"
I	37°47'34"	01°28'26"

Gli interessati possono presentare istanza di permesso sulla stessa area entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*; le istanze pervenute oltre tale termine saranno dichiarate irricevibili. Il decreto di conferimento del permesso di ricerca sarà emanato entro mesi sei decorrenti dalla data ultima ammessa per la presentazione di eventuali istanze di Enti in concorrenza. Con riferimento all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 94/22/CE, si comunica altresì che i criteri in base ai quali sono rilasciati i permessi di prospezione, i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione sono stati già pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 19 dicembre 1998 C 396, con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1996 n. 625 (pubblicato nella

Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 14 dicembre 1996 n. 293), di trasposizione ed attuazione nell'ordinamento giuridico italiano della direttiva suddetta e specificati dalla legge della Regione siciliana n. 14, 3 luglio 2000 richiamata in epigrafe (pubblicata nella *Gazzetta ufficiale della Regione siciliana* del n. 32 del 7 luglio 2000).

Le condizioni ed i requisiti concernenti l'esercizio o la cessazione di attività sono stabiliti dalla sopraccitata Legge Regionale siciliana del n. 14 3 luglio 2000 e dal Disciplinare Tipo emanato con decreti del n. 9130 ottobre 2003 e del n. 88 20 ottobre 2004 dell'Assessore per l'Industria, e pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale della Regione siciliana* rispettivamente del 14 novembre 2003 parte I n. 49 e del 5 novembre 2004 parte I n. 46.

Gli atti dell'istanza si trovano depositati presso l'Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia del Dipartimento del Corpo Regionale delle Miniere, Via Ugo La Malfa n. 101 c.a.p. 90146 Palermo, a disposizione degli interessati che ne volessero prendere visione.

Palermo li, 5 febbraio 2009.

Il capo dell'U.R.I.G.

Dr. Ing. Salvatore GIORLANDO

**AVVISO DI ISTANZA DI PERMESSO DI RICERCA DI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI
DENOMINATO «VITA»**

REPUBBLICA ITALIANA — REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA — DIPARTIMENTO CORPO REGIONALE DELLE MINIERE

UFFICIO REGIONALE PER GLI IDROCARBURI E LA GEOTERMIA (U.R.I.G.)

(2009/C 173/11)

La Società Edison S.p.A., con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, C.F. 06722600019, con istanza in data 10 maggio 2006 ed istanza integrativa in data 2.8.2007 di variazione dei vertici e dell'area, indirizzate all'Assessore per l'Industria, autorità competente al conferimento dei titoli minerari nell'ambito della Regione Siciliana, con sede in via Ugo La Malfa n. 87/89, c.a.p. 90146 Palermo, ha chiesto che gli venga accordato ai sensi della L.R.S. 3.7.2000 n. 14, di trasposizione ed applicazione della Direttiva 94/22/CE, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «Vita», in un'area di estensione di HA 68 210 ubicata nella Sicilia occidentale in territorio delle province di Palermo e Trapani. La suddetta confina con area libera a Nord, ad Est ed a Sud. Ad Ovest, lungo il tratto compreso tra i vertici «F» e «G», è adiacente alla concessione «Lippone-Mazara del Vallo».

Per la provincia di Palermo il Comune interessato è Monreale. Per la provincia di Trapani i Comuni interessati sono: Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi, Castelvetro, Gibellina, Partanna, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, Trapani, Vita, Castellammare del Golfo e Mazara del Vallo.

Il perimetro dell'area chiesta in permesso è individuato dai tratti di linea continua compresi tra i vertici A, B, C, D, E, F, G definiti come segue:

- A. Vertice ubicato sul punto quotato 173 metri slm, a SE della località Guarli in corrispondenza dello spigolo NE del ponte sulla ferrovia Palermo-Trapani (circa 1 Km ad Est della Stazione di Fulgatore);
- B. Vertice ubicato sul punto quotato 295 metri slm (spigolo NW di C. Polizzi), a SE dell'abitato di Alcamo;
- C. Vertice ubicato in corrispondenza del chilometro 2 (pietra miliare) della SP 19 (tra ruderi di Salaparuta e Salaparuta), in contrada San Giuseppe, a SE della località Ruderi di Salaparuta;
- D. Vertice ubicato in corrispondenza del punto trigonometrico 231 metri slm, adiacente a C. del Barone in Contrada Baiata, circa 575 metri a sud dell'incrocio «Le quattro vie»;
- E. Vertice ubicato in corrispondenza del punto trigonometrico 151 metri slm, in contrada Trinità sullo spigolo SE della Chiesa della Trinità;

F. Vertice costituito da un piliere in conglomerato cementizio, infisso in corrispondenza del pozzo a quota 200 metri che trovasi a m 275 ad est della trazzera che da sud porta al Borgo Aquila in contrada omonima. Coincide con vertice «F» della concessione «Lippone-Mazara del Vallo»;

G. Vertice costituito da un piliere in conglomerato cementizio infisso in corrispondenza dello spigolo ovest delle Case Aquila a quota 134 metri della contrada omonima. Coincide con il vertice «G» della concessione «Lippone-Mazara del Vallo».

I pilieri relativi ai vertici «F» e «G» hanno forma di prisma a base quadrata di cm 20 per lato e terminano in alto con facce piramidali ricavate per smussatura degli spigoli orizzontali del prisma. Ciascun pilastro porta scolpito su una faccia verticale due martelli incrociati con le lettere «C.M.» e, sulla faccia opposta, la lettera corrispondente al vertice «F» ed al vertice «G».

Coordinate geografiche

Vertice	Latitudine N	Longitudine E (M. Mario)
A	37°57'05,01"	00°14'43,79"
B	37°58'07,64"	00°31'50,97"
C	37°46'24,84"	00°32'34,14"
D	37°40'59,76"	00°25'46,21"
E	37°41'07,85"	00°18'08,96"
F	37°44'40,50"	00°17'07,60"
G	37°45'41,20"	00°16'23,50"

Gli interessati possono presentare istanza di permesso sulla stessa area entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea*; le istanze pervenute oltre tale termine saranno dichiarate irricevibili. Il Decreto di conferimento del permesso di ricerca sarà emanato entro mesi sei decorrenti dalla data ultima ammessa per la presentazione di eventuali istanze di Enti in concorrenza. Con riferimento all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 94/22/CE, si comunica altresì che i criteri in base ai quali sono rilasciati i permessi di prospezione, i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione sono stati già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* del 19 Dicembre 1998 n. C 396, con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo

del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1996 n. 625 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* del 14 dicembre 1996 n. 293), di trasposizione ed attuazione nell'ordinamento giuridico italiano della direttiva suddetta e specificati dalla Legge della Regione Siciliana 3.7.2000 n. 14, richiamata in epigrafe (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana* del 7.7.2000 n. 32).

Le condizioni ed i requisiti concernenti l'esercizio o la cessazione di attività sono stabiliti dalla sopraccitata Legge Regionale Siciliana 3.7.2000 n. 14 e dal Disciplinare Tipo emanato con Decreti 30.10.2003 n. 91 e 20.10.2004 n. 88 dell'Assessore per l'Industria, e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana* rispettivamente del 14.11.2003 parte I n. 49 e del 5.11.2004 parte I n. 46.

Gli atti dell'istanza si trovano depositati presso l'Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia del Dipartimento del Corpo Regionale delle Miniere, Via Ugo La Malfa n. 101 c.a.p. 90146 Palermo, a disposizione degli interessati che ne volessero prendere visione.

Palermo lì, .

IL Capo dell' U.R.I.G.

Dr. Ing. Salvatore GIORLANDO

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.5568 — Volkswagen/Fleet Investments/Leaseplan Corporation JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2009/C 173/12)

1. In data 14 luglio 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese Volkswagen Bank GmbH (Germania), appartenente al gruppo Volkswagen, e Fleet Investments BV (Paesi Bassi), appartenente al gruppo Metzler, acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo comune dell'impresa LeasePlan Corporation N.V. (Paesi Bassi) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Volkswagen: sviluppo, fabbricazione e vendita di automobili e veicoli commerciali leggeri, compresi pezzi di ricambio e accessori; distribuzione di veicoli; servizi finanziari connessi alla distribuzione e al finanziamento di automobili e veicoli commerciali; soluzioni per la gestione del parco veicoli e R&S,
- Fleet Investments BV: società di investimenti e holding,
- LeasePlan Corporation N.V.: servizi completi di noleggio e di gestione per veicoli leggeri, noleggio di automobili a breve termine, leasing finanziario e assicurazioni (mediazione).

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301 o 22967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5568 — Volkswagen/Fleet Investments/Leaseplan Corporation JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5581 — Euroports Holding/Benelux Port Holdings)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/C 173/13)

1. In data 17 luglio 2009, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Euroports Holding S.á r.l. («Euroports», Lussemburgo), una controllata al 100 % di BBI Europe Holdings (Malta II) Ltd («BBI Europe», Lussemburgo), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo esclusivo dell'insieme di Benelux Port Holding S.á r.l. («BPH», Lussemburgo) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Euroports: gestione di porti, movimentazione merci, magazzino e servizi connessi,
- BPH: gestione di porti, movimentazione merci e servizi connessi.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301 o 22967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5581 — Euroports Holding/Benelux Port Holdings, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 000 EUR all'anno (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR al mese (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	700 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	70 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	40 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	500 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

(*) Vendita a numero: - fino a 32 pagine: 6 EUR
 - da 33 a 64 pagine: 12 EUR
 - oltre 64 pagine: prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>